AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO Di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Conclusivo del I ciclo di Istruzione

delibera n. 38 - seduta Collegio Docenti 20.05.2022

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla Scuola Secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. Tale esame di Stato è finalizzato a verificare le **conoscenze**, le **abilità** e le **competenze** acquisite dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

La normativa vigente (DL 62/2017, DM 741/2017, DM 742/2017 e l'Ordinanza MIUR 64/2022) individua **le modalità di ammissione** all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.

I punti fondamentali vengono qui di seguito riassunti:

- "In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno <u>tre quarti del monte ore annuale</u> <u>personalizzato</u>, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica (vedi ALLEGATO 3).
 - b) <u>non</u> essere incorsi nella <u>sanzione disciplinare</u> della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998.
- Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'art.
 7 del DLGS 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione **non rileva** in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato (OM 64/2022, art.5).
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (vedi ALLEGATO 2), <u>la non ammissione dell'alunno all'esame di</u> <u>Stato conclusivo del primo</u> <u>ciclo</u>, pur in presenza dei due requisiti sopra citati.
- Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di <u>religione cattolica</u> o dal <u>docente per le attività</u>

alternative

- per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del **percorso scolastico triennale** da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
- Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
- Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.
- Per l'ammissione di eventuali candidati privatisti, si farà riferimento alla normativa vigente e in particolare alle indicazioni del DM 741/2017.

Il Collegio dei docenti delibera i **criteri generali** per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato (Vedi ALLEGATI 1 e 2).

I profili di seguito tratteggiati suggeriscono i criteri generali di cui tener conto nell'assegnazione del voto di ammissione.

Tabella di decodifica del voto in termini di conoscenze, abilità, competenze.

vото	CONOSCENZE	ABILITA'	COMPETENZE	
	L'alunno	L'alunno:	L'alunno:	
	possiede:			
10	conoscenze ampie e approfondite	 -ha maturato abilità eccellenti -comprende contenuti complessi, collega organicamente i concetti, rielabora personalmente e criticamente -si esprime in modo preciso e sicuro, utilizzando una terminologia ricca e appropriata. 	-assume consapevolezza dei procedimenti adottati -si orienta autonomamente con	
9	conoscenze approfondite	-ha maturato abilità elevate - comprende contenuti abbastanza complessi e li rielabora - si esprime in modo corretto e sicuro, utilizzando una terminologia appropriata.	-valuta la coerenza dei procedimenti adottati -si orienta autonomamente, con	
8	conoscenze complete	 ha maturato buone abilità comprende, effettua analisi e sintesi corrette e coerenti. utilizza il linguaggio disciplinare in modo chiaro. 	 collega in modo organico, classifica, interpreta si orienta autonomamente impiegando le conoscenze e le tecniche acquisite. 	

7	conoscenze abbastanza complete/discre te/adeguate	 ha maturato discrete abilità comprende adeguatamente effettua analisi e sintesi in modo generalmente corretto si esprime con un linguaggio per lo più appropriato 	-inquadra le situazioni, collega e classifica seguendo schemi noti -si orienta in modo autonomo in semplici situazioni nuove
6	conoscenze essenziali	 ha maturato abilità di base comprende le informazioni principali ed esplicite effettua analisi e sintesi superficialmente si esprime con una terminologia piuttosto generica e l'esposizione è mnemonica. 	-commette alcuni errori -si orienta in situazioni di lavoro semplici e note -solitamente ha bisogno di essere guidato.
5	conoscenze frammenta rie/ parziali	 ha maturato abilità incerte comprende in modo lacunoso effettua analisi e sintesi in modo scorretto o parziale si esprime in modo improprio 	- commette errori si orienta in modo approssimativo e solo con l'aiuto del docente
4	conoscenze gravement e carenti	 non ha maturato abilità di base incontra difficoltà nella comprensione effettua analisi e sintesi in modo scorretto non è in grado di usare una terminologia specifica si esprime in modo disorganico e limitato. 	 commette errori gravi e diffusi si orienta in modo confuso, anche se guidato

Svolgimento esame di stato

- Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una Commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe.
- Svolge le funzioni di Presidente della Commissione il Dirigente Scolastico o, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, un docente collaboratore del Dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
- La Commissione si articola in Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline (DPR 89/2009, art. 5, c. 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.
- I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.
- Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.
- Nel caso in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il Presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
- Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
- L'esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il **termine delle lezioni e il 30 giugno** dell'anno scolastico di riferimento.
- Durante l'esame di Stato conclusivo del I ciclo i candidati sostengono delle prove finalizzate a verificare le <u>conoscenze</u>, le <u>abilità</u> e le <u>competenze</u> acquisite dagli alunni, **anche in funzione orientativa**, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione.

L'esame di Stato è costituito da **tre prove: due prove scritte** e **il colloquio** (OM 64/2022, art. 2).

- Il Dirigente Scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in due diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive.
- a) Durante la **riunione preliminare**, la Commissione:
- definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle Sottocommissioni: durata oraria di ciascuna delle prove scritte (che non deve superare le quattro ore), ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui;
- predispone le tracce delle prove d'esame coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali; le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte;
- definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse;
- individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata (L. 104/1992) o con disturbo specifico di apprendimento certificato (L. 170/2010)
- per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame per eventuali candidati <u>privatisti</u>, in <u>ospedale</u> o in <u>istruzione domiciliare</u>, si farà riferimento alla normativa vigente e in particolare alle indicazioni del DM 741/2017, art. 15.

• b) Prove scritte:

- 1) prova scritta di Italiano (DM 741/2017, art. 7)
 - accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni;
 - prevede <u>tre tracce</u> riferibili alle seguenti tipologie di testo: a) <u>testo</u> <u>narrativo</u> o <u>descrittivo</u> coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) <u>testo</u> <u>argomentativo</u>, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) <u>comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, <u>scientifico</u> anche attraverso richieste di riformulazione. La prova può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche</u>

essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce date;

2) prova scritta di Matematica (DM 741/2017, art. 8)

- accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni;
- prevede quesiti riferibili alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta. Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

•c) Il **colloquio** (DM 741/2017, art. 10):

- è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle <u>conoscenze</u>.
 <u>abilità e competenze</u> descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali;
- viene <u>condotto collegialmente</u> dalla Sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
- è volto ad accertare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla <u>lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria</u>, nonché delle competenze connesse all'insegnamento dell'educazione civica.
- d) Eventuali **Sessioni suppletive**: per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude <u>entro il 30 giugno</u> e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica (OM 64/2022, art. 9).

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame per eventuali candidati privatisti, in ospedale o in istruzione domiciliare, si farà alla normativa vigente e in particolare alle indicazioni del DM 741/2017.

I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio presentano istanza corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Valutazione e voto finale

- La Sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare: essa attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
- Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la Sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
- Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione (vedi ALLEGATO 4) e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
- Formula VOTO FINALE:

VOTO AMMISSIONE+VOTO PROVE ESAME (media SCRITTI E ORALE)

2

- Il voto finale così calcolato viene **arrotondato** all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.
- La **Commissione delibera il voto finale** per ciascun candidato espresso in **decimi**.
- L'esame di Stato si intende **superato** se il candidato raggiunge una **votazione finale non inferiore a sei decimi (6/10).**

Attribuzione della LODE

- "La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi (10/10) può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, su proposta della Sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame" (DM 741/2017, art. 13; Om 64/2022, all'art. 3 comma 2).
- La Sottocommissione (Consiglio di Classe), con deliberazione assunta ALL'UNANIMITÀ, propone l'attribuzione della lode (sulla base di quanto indicato nell'ALLEGATO 5) e la Commissione (plenaria) approva.

Certificazione delle competenze (DM 742/2017, artt. 2,4)

- La certificazione delle competenze è **redatta durante lo scrutinio finale** ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.
- Tale certificazione viene integrata con gli esiti delle prove standardizzate nazionali INVALSI, sostenute dagli alunni precedentemente.
- Per gli alunni **privatisti** detta certificazione **non è prevista**.

Adempimenti conclusivi

- Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica, con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, nonché distintamente per ogni classe solo ed unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "Non diplomato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.
- Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame per eventuali candidati privatisti, in ospedale o in istruzione domiciliare, si farà alla normativa vigente e in particolare alle indicazioni del DM 741/2017.

Alunni con disabilità

- Per i candidati con disabilità, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 del DM 741/2017.
- Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con

disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali;

- gli alunni con disabilità certificata (L. 104/1992) sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove;
- le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale;
- l'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri già previsti dal DM 741/2017, art. 13 (v. VOTO FINALE E ATTRIBUZIONE DELLA LODE);
- nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità;
- ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo utile per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento/DSA certificati

- Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 del DM 741/2017;
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati (L. 170/2010) lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il PDP, piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe;
- per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'uso di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte;
- nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato;
- per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere (non prevista per l'a.s. 2021/2022), la Sottocommissione

stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva** di tale prova;

- per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la Sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma;
- per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal DM 741/2017, art. 13 (v. VOTO FINALE E ATTRIBUZIONE DELLA LODE);
- nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

Alunni con altri B.E.S.

 Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe (redazione PDP), che non rientrano nelle tutele delle Leggi n. 170/2010 e n. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.